

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ED A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE.

L'anno duemiladiciotto il giorno DICIOOTTO del mese di maggio, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge ai sensi dell'art. 1372 cc.;

TRA

- il Comune di S. Casciano dei Bagni - Cod. Fiscale 00226360527 - rappresentato da Elisabetta Marcellini nata a Cortona il 05/11/1974, domiciliato presso il Comune di San Casciano dei Bagni alla Piazza della Repubblica n. 4, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di giunta comunale n. 48 del 19.04.2018, di seguito denominato anche "**Comune**";

E

- Banca Valdichiana, con sede in Chiusi in Via Porsenna n.54, C.F. 01433000526 rappresentato/a dal Presidente/legale rappresentante sig. Carlo Capeglioni nato a Chiusi il 16/01/1961, autorizzato al presente atto in forza dei poteri previsti dallo statuto sociale, di seguito denominato anche "**Banca**",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il Comune di S. Casciano dei Bagni s'impegna a concedere contributi in conto interesse su finanziamenti aventi la durata massima di cinque anni erogati da Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro per le finalità e nella misura di cui al successivo art. 2.

La concessione di contributi in conto interesse è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione col bilancio di previsione del Comune.

ART. 2 - I contributi saranno concessi dal Comune di S. Casciano dei Bagni per finanziamenti destinati ad interventi da realizzare su edifici collocati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Comune, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, come di seguito

indicato:

- a) Manutenzione straordinaria, restauro e rifacimenti delle facciate degli edifici destinati ad abitazioni, attività commerciali, attività artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali: contributo in conto interessi pari a punti 2,00 (si dice due) per finanziamenti d'importo massimo pari ad euro 15.000,00;
- b) Rinnovo delle vetrine, insegne pubblicitarie ed altri elementi esterni che incidono sul decoro urbano degli edifici destinati ad attività commerciali, attività artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali: contributo in conto interessi pari a punti 2,00 (si dice due) per finanziamenti d'importo massimo pari ad euro 10.000,00;
- c) Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici destinati ad abitazioni: contributo interessi pari a punti 2 (si dice due), per finanziamenti dell'importo massimo di euro 50.000,00;
- d) Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo d'edifici destinati ad attività artigianali e o commerciali: contributo interessi pari a punti 2 (si dice due), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;
- e) Avviamento d'attività economiche (commerciali, artigianali, di servizi ed industriali): contributo interessi pari a punti 2,50 (si dice due virgola cinquanta), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;
- f) Avviamento d'attività economiche (commerciali, artigianali e di servizi) nei centri storici: contributo interessi fino a copertura totale degli stessi e comunque non superiore a punti 5 (si dice cinque), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00;
- g) Sostegno delle attività produttive per l'aumento della competitività, il miglioramento della qualità, la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, artigianali ed industriali del territorio: contributo interessi pari a punti 2,50 (si dice due virgola cinquanta), per finanziamenti dell'importo massimo d'euro 50.000,00.

Il contributo in conto interessi non potrà mai essere concesso per prestiti superiori agli importi di cui sopra per ciascuna unità immobiliare/attività produttiva anche se relativi ad interventi diversi.

I contributi previsti dal presente articolo saranno concessi alle categorie seguenti:

1. i contributi indicati nella precedente lettera a): a tutti i proprietari degli immobili ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Comune, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, ovvero agli affittuari che conducono l'immobile in conformità a contratto valido e regolarmente registrato;
2. i contributi indicati nella precedente lettera b) a tutti gli esercenti attività commerciali artigianali, di servizi, di pubblico esercizio e direzionali operanti a San Casciano dei Bagni;
3. i contributi indicati nella precedente lettera c):
 - ai proprietari purché residenti presso l'abitazione per cui si richiede il contributo;
 - in mancanza della residenza, il contributo può essere concesso ai proprietari purché l'abitazione sia abitata da cittadino residente nel Comune di San Casciano dei Bagni in base a valido contratto di locazione stipulato nel rispetto della legge 431/1998, ovvero contratto di comodato regolarmente registrato. I requisiti indicati nel presente n. 3 devono essere mantenuti per tutta la durata del contributo, pena la revoca;
 - ai proprietari non residenti delle abitazioni ricadenti all'interno dei centri storici anche se non locate;
4. i contributi indicati nella precedente lettera d) sono concessi a tutti i cittadini che esercitano la loro attività nell'immobile oggetto dell'intervento finanziato. In caso di cessione dell'attività, il contributo verrà revocato per il futuro.
5. i contributi indicati nella precedente lettera e) a tutti coloro che avviano un'attività commerciale, di servizi, di pubblico esercizio, artigianale o industriale. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.



6. i contributi indicati nella precedente lettera f) a tutti coloro che avviano un'attività commerciale o artigianale nei centri storici. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.

7. i contributi indicati nella precedente lettera g) a tutti coloro che esercitano un'attività produttiva orientata all'aumento della competitività, al miglioramento della qualità, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, artigianali ed industriali del territorio. In caso di cessione dell'attività il contributo verrà revocato per il futuro.

Il contributo previsto dalla precedente lettera a) potrà essere concesso per gli edifici condominiali, se costituito, in misura pari al numero dei condomini, ovvero, in caso di mancata costituzione, uno per ogni condomino, in ogni caso dovrà essere assicurato il rifacimento dell'intera facciata.

ART. 3 - Le domande per concessione dei contributi, compilate su apposito modulo in bollo disponibile presso l'Ufficio tecnico del Comune, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e dovranno essere corredate da progetto tecnico, preventivi e computo metrico estimativo ed indirizzate al Comune ed alla Banca per l'istruttoria di rispettiva competenza. Gli interventi indicati alle lettere a), c) e d) dell'art. 2 della presente convenzione, devono essere ultimati entro il termine previsto per i titoli abilitativi edilizi richiesti ed entro il termine di 60 giorni dalla ultimazione dei lavori il richiedente dovrà produrre al Comune la documentazione comprovante la spesa sostenuta (computo, preventivi di spesa, fatture, notule etc.). Per gli interventi indicati alle lettere b), e), f) e g) dell'art. 2 della presente convenzione il richiedente, entro 6 (sei) mesi dalla data di ammissione al contributo deve produrre al Comune la documentazione comprovante la spesa sostenuta (computo, preventivi di spesa, fatture, notule etc.). Il contributo in conto interessi da parte del Comune sarà versato esclusivamente per le spese comprovate.

ART. 4 - Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 circa l'importo massimo dei finanziamenti assistiti dal contributo comunale, la Banca potrà erogare finanziamenti superiori a suo insindacabile giudizio. Il contributo comunale potrà essere cumulato con contributi per le stesse

iniziative da leggi, regolamenti e convenzioni particolari, sempre che la cumulabilità non sia espressamente vietata dalle predette normative.

ART.5 - Sono ammissibili tutte le forme tecniche di finanziamento di cui la Banca riterrà di avvalersi, fermo restando che il contributo comunale sarà concesso unicamente per il rimborso di prestiti da estinguere in cinque anni.

ART. 6 - La Banca s'impegna ad applicare il tasso *Euribor* sei mesi (365 giorni) riferito al penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello della data di stipula del finanziamento arrotondato allo 0,05 superiore, aumentato dei seguenti spread:

- a) interventi di cui all'art. 2 lett. a): *Euribor* + 3,50 (tre virgola cinquanta);
- b) interventi di cui all' art. 2 lett. b): *Euribor* + 3,50 (tre virgola cinquanta);
- c) interventi di cui all'art. 2 lett. c): *Euribor* + 3,50 (tre virgola cinquanta);
- d) interventi di cui all' art. 2 lett. d): *Euribor* + 3,20 (tre virgola venti);
- e) interventi di cui all' art. 2 lett. e): *Euribor* + 2,75 (due virgola settantacinque);
- f) interventi di cui all' art. 2 lett. f): *Euribor* + 2,75 (due virgola settantacinque);
- g) interventi di cui all'art. 2 lett. g): *Euribor* + 3,50 (tre virgola cinquanta);

Detti spread resteranno invariati per tutta la durata della presente convenzione e comunque fino alla concorrenza del *plafond* annuo messo a disposizione.

ART. 7 - I finanziamenti saranno concessi ed erogati secondo le leggi vigenti, nonché le norme statutarie e regolamentari della Banca ai cui organi statutari è demandato il giudizio insindacabile sulla concedibilità o meno del finanziamento richiesto e sul merito creditizio e previa comunicazione da parte del Comune della concessione del contributo.

ART. 8 - La quantificazione del contributo comunale è effettuata dalla Banca erogante ed è comunicata, con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata, al comune all'atto di ammissione al finanziamento. La liquidazione del contributo avviene semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario previa presentazione al Comune, da parte dello stesso, della relativa documentazione di spesa, ivi

compresa una relazione finale circa la natura dei lavori eseguiti. A tal fine, l'Amministrazione Comunale stanzierà ogni anno la somma necessaria.

La Banca, al momento del perfezionamento contrattuale delle singole operazioni trasmetterà al Comune apposita comunicazione, con l'indicazione del nominativo del beneficiario del credito e dell'importo concesso, nonché successivamente e di volta in volta copia del rimborso.

ART. 9 - Il contributo comunale potrà essere revocato, con effetto retroattivo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale quando l'intervento non venga realizzato conformemente al progetto originale o alle eventuali varianti, regolarmente assentiti nelle forme previste dalle vigenti normative. In tal caso, l'Amministrazione agirà direttamente nei confronti del beneficiario per il recupero delle somme eventualmente già versate a titolo di contributo.

In caso di revoca del contributo, il Comune è tenuto a darne comunicazione immediata alla Banca. La revoca del contributo può determinare, a giudizio insindacabile della Banca, la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 C.C. fermo restando il diritto della Banca di agire nel modo che riterrà più opportuno per il recupero delle somme ad essa dovute per linea capitale, interessi e spese.

ART. 10 - Alla Banca spetta comunque il diritto di recedere qualora ne ravvisi l'opportunità a proprio insindacabile giudizio, secondo le norme, i modi ed i termini di legge, dai finanziamenti posti in essere nonché di provvedere a quelle iniziative che riterrà più opportune per la tutela dei propri diritti di credito e per il recupero di quanto ad essa dovuto in linea capitale, interessi e spese.

ART. 11 - Nel caso di estinzione anticipata dei finanziamenti posti in essere, sia per volontario pagamento da parte del beneficiario che per recesso da parte della Banca, questa ne darà immediata comunicazione al Comune con lettera raccomandata A.R. anche al fine della sospensione del contributo comunale.

ART. 12 - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della presente e fino al 31 dicembre 2018 ed ha effetto dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovata previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.

Letto approvato e sottoscritto.

